

Legge regionale 02 maggio 1988 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

Art. 3

1. A parziale modifica dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della citata legge regionale n. 30 del 1977, ai criteri di aggiornamento in vigore alla data del decreto di concessione qualora questa risulti posteriore a quella del decreto di approvazione del progetto di cui all' articolo 31 della medesima legge regionale n. 30 del 1977.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.